

ACCESSO: Atto amministrativo - Accesso nei confronti degli atti regionali del procedimento amministrativo di programmazione in materia di organizzazione sanitaria e determinazione del budget annuale per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale - Esclusione.

Tar Abruzzo - Pescara, Sez. I, 5 marzo 2022, n. 103

“[...] la richiesta di accesso documentale formulata da un privato erogatore di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e avente a oggetto, come nel caso di specie, atti di un procedimento di programmazione in materia di organizzazione sanitaria e determinazione del budget annuale per tale attività non può trovare accoglimento ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. c), l. 241/1990, che esclude il diritto di accesso ad atti infraprocedimentali di provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione [...]”.

FATTO e DIRITTO

Considerato che:

-la richiesta di ostensione degli atti si basa espressamente *“nell’esigenza della Struttura di curare e difendere i propri interessi giuridici, avuto particolare riguardo alle decisioni assunte dalla Regione Abruzzo in sede di programmazione della rete ospedaliera e di distribuzione delle relative risorse”*;

-la richiesta di accesso documentale formulata da un privato erogatore di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e avente a oggetto, come nel caso di specie, atti di un procedimento di programmazione in materia di organizzazione sanitaria e determinazione del budget annuale per tale attività non può trovare accoglimento ai sensi dell’art. 24, co. 1, lett. c), l. 241/1990, che esclude il diritto di accesso ad atti infraprocedimentali di provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (cfr. Tar Salerno sentenza 1715 del 2021); né la ricorrente ha in questo gravame evidenziato specifiche finalità di tutela giuridica individuale;

– le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.